

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. G15711 del 18/11/2019

Proposta n. 19326 del 04/11/2019

Oggetto:

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

Verifica e controllo del possesso, da parte dei Comuni, dei requisiti necessari per l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'articolo 5 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

VISTI

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1;

la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

la legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 "Conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137). Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locali per la realizzazione del decentramento amministrativo). Abrogazione della legge regionale 16 marzo 1982, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali), degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche delle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1) e dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)";

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato "Codice";

PRESO ATTO

che l'art. 146, comma 6, del Codice prevede che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio ai Comuni, purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

che con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, come modificata dalla deliberazione 15 maggio 2009 n. 338, sono stati precisati i requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica;

che l'art. 95, comma 2, della l.r. 14/1999 e l'art. 1 della l.r. 8/2012 prevedono altresì che la Regione può delegare l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni paesaggistiche ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, cui, a tal fine, è

equiparato il programma di fabbricazione anch'esso vigente, secondo quanto ritenuto nella circolare esplicativa della l.r. 59/1995 approvata con deliberazione di giunta regionale 18 maggio 1996, n. 3910;

che l'art. 5 della l.r. 8/2012, dispone che il conferimento delle suddette funzioni produce effetto esclusivamente nei confronti dei Comuni per i quali la Regione verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 146, comma 6, del Codice;

che l'art. 3 della l.r. 8/2012 attribuisce alla Regione il potere di vigilanza e controllo sul corretto esercizio delle funzioni delegate e sul permanere dei suddetti requisiti in capo ai Comuni;

ATTESO

che con le determinazioni nn. B6832 del 28 dicembre 2009, B0684 del 12 febbraio 2010, B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, A0657 del 2 febbraio 2011, A2942 del 7 aprile 2011, A8228 del 5 agosto 2011, A9739 del 13 ottobre 2011, A02588 del 2 aprile 2012, A07065 del 10 luglio 2012, A12742 del 13 dicembre 2012, A03964 del 21 maggio 2013, A06336 del 5 agosto 2013, G04084 del 10 dicembre 2013, G05974 del 22 aprile 2014, G10343 del 17 luglio 2014, G17890 del 11 dicembre 2014, G04098 del 9 aprile 2015, G08944 del 17 luglio 2015, G13659 del 9 novembre 2015, G01441 del 23 febbraio 2016, G08227 del 18 luglio 2016 e G14389 del 5 dicembre 2016, G03441 del 20 marzo 2017, G16953 del 7 dicembre 2017, G01303 del 5 febbraio 2018, G05257 del 20 aprile 2018, G08708 del 10 luglio 2018, G09425 del 24 luglio 2018, G10833 del 4 settembre 2018, G14064 del 6 novembre 2018, G16213 del 12 dicembre 2018 e G01153 del 8 febbraio 2019, G04529 del 12 aprile 2019, G08734 del 27 giugno 2019, G11464 del 03 settembre 2019 e G11945 del 11 settembre 2019 sono stati individuati i Comuni risultati, a seguito di verifica, in possesso dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica e dotati di strumentazione urbanistica vigente;

che l'esercizio delle funzioni in parola è subordinato al mantenimento dei requisiti verificati con le suddette determinazioni, mentre la perdita di essi determina l'impossibilità di esercitare le funzioni delegate;

che i Comuni sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica della strumentazione urbanistica ed ogni variazione del proprio assetto organizzativo che possano determinare la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate;

RILEVATO

che dai più risalenti provvedimenti di cui sopra, tuttavia, è trascorso un notevole lasso di tempo senza che, da parte di molti Comuni, siano intervenute comunicazioni o aggiornamenti di sorta;

che si è pertanto reso opportuno porre in essere, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 8/2012, un'attività di controllo e verifica circa la permanenza dei predetti requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui si tratta;

che i Comuni interessati da tale attività hanno trasmesso la documentazione al fine di comprovare la permanenza del possesso dei requisiti di competenza e di differenziazione delle funzioni e la presenza di strumentazione urbanistica vigente;

CONSIDERATO

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, è stata accertata la permanenza dei requisiti di competenza e differenziazione in capo ai seguenti Comuni: Anzio, Canino, Fiamignano, Montefiascone, Pontinia, San Lorenzo Nuovo, Stimigliano e Vasanello;

CONSIDERATO

che il Comune di Frascati ha comunicato, con nota prot. 51516 del 25.09.2019, la nomina di un nuovo tecnico responsabile del procedimento per il rilascio dei pareri in materia paesaggistica;

CONSIDERATO

Che il Comune di Casperia con nota prot. 788978 del 04.10.2019 ha comunicato l'istituzione e nomina della Commissione locale per il paesaggio;

CONSIDERATO

che, a seguito della suddetta attività di verifica e controllo, i Comuni di Licenza e Rocca di Cave, precedentemente individuati con determinazione B2799 del 28.05.2010 e B0684 del 12.02.2010, non hanno fornito informazioni e documentazioni, più volte richieste, atte a consentire la verifica circa il possesso dei requisiti di legge;

RITENUTO

che la documentazione comprovante il possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche degli anzidetti Comuni di: Anzio, Canino, Casperia, Fiamignano, Frascati, Montefiascone, Pontinia, San Lorenzo Nuovo, Stimigliano e Vasanello è risultata, a seguito di verifica, completa;

RITENUTO

pertanto, in esito alla verifica effettuata, i suddetti Comuni possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio già delegate con le precedenti determinazioni essendo risultati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni delegate;

RITENUTO

che, in esito alla verifica effettuata, i Comuni di Licenza e Rocca di Cave non possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, già delegate con le precedenti determinazioni, in quanto per essi non è stato possibile verificare l'attuale sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni delegate, dei quali, pertanto, devono esserne considerati privi;

RITENUTO

pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

DETERMINA

1. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche per il momento effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

RM	ANZIO	
VT	CANINO	
RI	CASPERIA	
RI	FIAMIGNANO	
RM	FRASCATI	
VT	MONTEFIASCONE	
LT	PONTINIA	
VT	SAN LORENZO NUOVO	
RI	STIMIGLIANO	
VT	VASANELLO	

2. I Comuni di seguito indicati, in esito alle verifiche effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti, essendone risultati privi, non possono continuare ad esercitare le funzioni autorizzatorie, già delegate con le precedenti determinazioni, in materia di paesaggio di cui all'art. 146 del Codice e alla legge regionale n. 8 del 2012:

RM	LICENZA	
RM	ROCCA DI CAVE	

3. Resta fermo l'esercizio delle funzioni autorizzatorie delegate in materia di paesaggio per i Comuni individuati nelle precedenti determinazioni nn. B6832/2009, B0684/2010, B2190/2010, B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010, A0657/2011, A2942/2011, A8228/2011, A9739/2011, A02588/2012, A07065/2012, A12742/2012, A03964/2013, A06336/2013, G04084/2013, G05974/2014, G10343/2014, G17890/2014, G04098/2015, G08944/2015, G13659/2015, G01441/2016, G08227/2016, G14389/2016, G03441/2017, G16953/2017, G01303/2018, G05257/2018, G08708/2018, G09425/2018, G10833/2018, G14064/2018, G16213/2018, G01153/2019, G04529/2019, G08734/2019, G11464/2019 e G11945/2019.

L'elenco riassuntivo dei Comuni in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazioni paesaggistiche, aggiornato agli esiti delle verifiche di cui alla presente determinazione, si trova negli allegati 1 e 2, relativi, rispettivamente, ai Comuni dotati di struttura amministrativa, anche individuale, e a quelli dotati di commissione locale per il paesaggio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE
Manuela Manetti